

REGOLAMENTO MOSTRA-MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI “MERCATO AMICO DELLA TERRA”

Art. 1 - Principi generali e finalità

- a. Il Comune di Fontanellato istituisce la mostra-mercato “Mercato Amico della Terra” in applicazione della delibera di consiglio n.66 del 22.12.2011
- b. “Mercato Amico della Terra” contribuisce all'ampliamento degli scambi commerciali dei generi alimentari di qualità.
- c. “Mercato Amico della Terra” è finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:
 - Promuovere i prodotti tipici del territorio locale;
 - Favorire lo sviluppo locale delle aziende agricole, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l'ambiente ed educare il consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, oltre al legame diretto con il territorio di produzione;
 - Sostenere la filiera corta, perseguendo la possibilità di riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci;
 - Promuovere l'informazione al consumatore circa le caratteristiche organolettiche e la stagionalità dei prodotti agricoli posti in vendita e sulle peculiarità del territorio di produzione e dell'economia;
 - Animare la vita sociale del contesto nel quale si insedia il mercato, anche attraverso attività culturali, didattiche e dimostrative
- d. “Mercato Amico della Terra” ha carattere locale ed è aperto al pubblico.
- e. “Mercato Amico della Terra” si ispira a principi di trasparenza e pari opportunità e a criteri e metodi di concorrenza e trasparenza;

Art. 2 - Svolgimento: sede ed orari

- a. “Mercato Amico della Terra” si svolge settimanalmente ogni Domenica mattina dalle 8.00 alle 13.00 nell'area di Via Roma per una superficie complessiva pari a 180 mq per un massimo di 10 espositori e 50 edizioni annuali
- b. Le aree **espositive** sede della mostra-mercato sono evidenziate nella ~~mappa~~ planimetria **allegata al presente atto a formarne** parte integrante (**Allegato 1**);

Art. 3 - Modalità di gestione

- a. La gestione della mostra-mercato intesa quale organizzazione, programmazione, realizzazione e promozione, è in carico al Comune di Fontanellato il quale può concederla in concessione a soggetto esterno qualificato a seguito delle procedure di concessione previste dalla normativa vigente.
- b. In caso di soggetto gestore esterno, questi si impegna al rispetto e all'applicazione delle condizioni previste dal presente regolamento;

Art. 4 – Partecipazione

- a. Sono ammessi a partecipare i produttori agricoli singoli o associati che rientrino nella disciplina prevista dall'articolo 2135 del C.C.; che siano iscritti al Registro delle Imprese di cui all'art.8 della legge 29 Dicembre 1993, n.580 e che rispettino le seguenti condizioni:

- i. Che abbiano la sede della propria attività imprenditoriale nell'ambito territoriale regionale
 - ii. Che vendano prodotti della propria azienda o dell'azienda dei propri soci, nei limiti della prevalenza di cui all'art.2135 del c.c.;
 - iii. Che la parte dei prodotti, non prevalente, non ottenuta dalla coltivazione del proprio fondo o non relativa al proprio allevamento – o di fondi o allevamenti dei propri soci-imprenditori agricoli – deve essere comunque in origine e manifattura agricola e di provenienza regionale;
- b. E' ammessa, entro i limiti di un terzo dei posti disponibili, la partecipazione di produttori agricoli, come sopra definiti, che nell'esercizio della propria attività operino anche in altre regione purchè:
 - i. Vendano prodotti della propria azienda o dell'azienda dei propri soci, nei limiti della prevalenza di cui all'art.2135 del c.c.;
 - ii. Che la parte dei prodotti, non prevalente, non ottenuta dalla coltivazione del proprio fondo o non relativa al proprio allevamento – o di fondi o allevamenti dei propri soci-imprenditori agricoli – deve essere comunque in origine e manifattura agricola e di provenienza nazionale;
- c. I produttori devono essere presenti o in prima persona o per il tramite di familiari o di dipendenti coinvolti nel processo di produzione.
- d. I singoli operatori ammessi a partecipare dovranno produrre al SUAP (direttamente o per il tramite del soggetto gestore esterno) con modalità telematica, la SCIA di inizio attività ex D.lgs. 228/2001 per la partecipazione al mercato. Le SCIA dovranno contenere gli estremi identificativi dell'azienda agricola l'ubicazione l'estensione ed i prodotti coltivati o di allevamento, oltre all'indicazione dei prodotti che si intendono commercializzare.
- e. I prodotti non devono contenere organismi geneticamente modificati e loro derivati
- f. Specifica domanda di partecipazione ad una o più edizioni della manifestazione dovrà inoltrata dal singolo partecipante allo Sportello Unico per le Attività Produttive per il tramite della piattaforma SuapER o all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Fontanellato.
- g. Nel caso di soggetto gestore esterno, ogni edizione dovrà essere preceduta da analoga comunicazione che dovrà contenere e riepilogare i dati di tutti i partecipanti alla manifestazione.
- h. La partecipazione è vincolata a:
 - i. verifica, da parte del Comune o del soggetto gestore, del rispetto dei requisiti di cui al precedente p.to 3
 - ii. Verifica, da parte del comune o del soggetto gestore, della regolarità contributiva del richiedente di cui al punto 3 lett. a
 - iii. Pagamento di una quota di partecipazione definita in funzione di a) una tariffa € al mq definita annualmente, nella sua misura massima, dal Comune e b) estensione del posteggio richiesto

Art.5 - Prodotti in vendita

- a. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- i. Provenire dall'azienda del produttore titolare del posteggio o dell'azienda dei propri soci imprenditori agricoli, nel rispetto dei limiti di prevalenza di cui all'art. 2135 Cod. Civ;
- ii. La parte dei prodotti, non prevalente, non ottenuta dalla coltivazione del proprio fondo o non relativa al proprio allevamento – o fondi o allevamenti dei propri soci-imprenditori agricoli – deve essere comunque in origine e manifattura agricola e di provenienza regionale;
- iii. Essere conformi alla materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004 e del Regolamento CE 853/2004;
- iv. Essere etichettati nel rispetto della disciplina vigente per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo d'origine.
- v. Non devono contenere organismi geneticamente modificati e loro derivati.

Art. 6 – Modalità di vendita

- b. I produttori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti all'osservanza delle norme di gestione e funzionamento del mercato ed in particolare devono:
 - i. Esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - ii. Essere in possesso della SCIA di inizio attività ai sensi del D.lgs. 228/2001 e di copia della Notifica Sanitaria presentata al SUAP del Comune.
 - iii. Assicurare il rispetto delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
- c. Nell'area della mercato la vendite si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore, utilizzando adeguati banchi di vendita.
- d. Gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e agevolare il transito dei mezzi degli altri imprenditori.
- e. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e corrispondenti alle caratteristiche richieste dalla normativa vigente in materia di protezione del consumatore
- f. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.

Art. 7 – Altre attività ammesse

- a. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
 - i. Attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico- sanitarie;
 - ii. La degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- b. Attività di sensibilizzazione rivolte alla promozione dei prodotti locali, al miglioramento del rapporto produttore/consumatore in ordine alle tecniche di produzione e conservazione del prodotto, allo sviluppo delle esperienze di filiera corta, ad una migliore e approfondita conoscenza delle caratteristiche delle aziende agricole presenti sul mercato.

Allegato 1 – Planimetria dell'area espositiva

